

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2017, n. 8-5127

L.r 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19 - misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico - Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2017, 2018 e 2019.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, il cui articolo 19 istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali;

visto, inoltre, che:

- il comma 2, articolo 19 della predetta legge, prevede che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli consorzi di difesa di cui al Capo III del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite;
- il comma 4 della predetta norma demanda alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi;
- la norma stessa, al comma 5, autorizza una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00;

visto il d.lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

visto il D.M. 29 dicembre 2014, n. 30151, di adeguamento del d.lgs n. 102/2004 ai limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di intervento e delle condizioni stabilite dalle nuove disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il periodo 2014 – 2020, come sotto espressamente richiamate;

visto il D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020), con particolare riferimento all'articolo 14 (requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi) e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2016 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo 2017 (GU. N. 38 del 15 febbraio 2017), che interviene sui costi delle polizze zootecniche senza soglia di danno, disponendo, tra l'altro, un aiuto finanziario fino al 50% del costo del premio assicurativo a favore degli imprenditori agricoli, per i costi di smaltimento dei capi morti per qualunque causa;

visto l'articolo 28 (e s.m.i.) della l.r. n. 14/2006, con il quale è stata istituita in Piemonte l'Anagrafe agricola del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe, ed è stato stabilito che l'Anagrafe è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale, in attuazione del DPR n. 503/1999 e che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando le funzioni del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);

tenuto conto che l'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo

rurale;

ritenuto necessario, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 28/2015, provvedere alla regolamentazione ed alla definizione delle tipologie di polizze ammesse alla relativa misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico;

ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le risorse pubbliche e coordinare l'azione amministrativa, prevedere, in conformità al comma 1 del suddetto articolo 19, l'utilizzo dei fondi nazionali disponibili nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale, in concorrenza con le risorse regionali;

visto il richiamato D.Lgs n. 102/2004, nel cui ambito operano i consorzi di difesa (articolo n. 11);

visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.U.E serie C, n. 204 del 1 luglio 2014);

visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)" n. 1857/2006 (G.U.U.E serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

visto che ai sensi del richiamato articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla suddetta misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

dare atto che la suddetta misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014, ed in particolare:

- dall'articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettera c), secondo la quale l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e del 75% dei costi per la distruzione (trasformazione, incenerimento o coincenerimento) dei capi morti o fino ad un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti,

- dall'articolo 28 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi), paragrafo 3, secondo il quale può essere concesso un aiuto nella misura massima del 65% del costo del premio assicurativo;

tenuto conto che gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi non devono ostacolare il funzionamento del mercato unionale dei servizi assicurativi ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 28 del suddetto Regolamento di esenzione e devono rispettare le prescrizioni del paragrafo 4 del sopra citato articolo 28 (compensano solo il costo necessario ad ovviare alle perdite subite e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura);

dare atto, inoltre, che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 1, comma 6 (campo di applicazione): gli aiuti non si applicano alle imprese in difficoltà, salvo alcune eccezioni;

- art. 6 (effetto di incentivazione): l'aiuto, salvo alcune eccezioni, deve avere un effetto di incentivazione sull'attività oggetto dell'aiuto medesimo;
- art. 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili): ai sensi del paragrafo 2, l'aiuto non può riguardare l'IVA, salvo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea;

richiamata la Comunicazione in Giunta regionale n. 3 del 26 settembre 2016, dell'Assessore all'Agricoltura, sulle misure di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per le annualità 2017 e 2018, pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 13 ottobre 2016, in cui si prevede una nuova articolazione delle garanzie assicurative ed una nuova copertura assicurativa per i danni da predazione della specie *Canis lupus*;

ritenuto di prevedere che, relativamente alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 28/2015:

1. possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato sul costo del premio assicurativo le aziende zootecniche titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;
2. le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:
 - a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
 - b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
 - c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi);
 - d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo);
 - e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo);
 - f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);
 - g) danni provocati dalla predazione della specie *Canis lupus*, specie protetta dalla legislazione unionale e nazionale;
3. il contributo regionale a copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 sia concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concesso per le altre garanzie assicurative di cui al medesimo punto 2, sia concesso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);
4. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), beneficino dell'intervento finanziario statale nell'ambito del P.A.N., con un livello di aiuto statale fino al 50% del costo del premio assicurativo, mentre quelle dalla lettera c) a g) sono finanziate esclusivamente con il

contributo regionale, in quanto non rappresentate nel P.A.N. o con specifiche non compatibili con lo stesso (mancanza di soglia di danno, adesione e massimale assicurato collettivo);

5. il livello di aiuto con fondi regionali sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato sopra richiamate, al netto di quanto erogato dallo Stato nel P.A.N., ovvero sia venga concesso un contributo regionale sui costi dei premi assicurativi fino al 25% per i costi di distruzione dei capi morti e fino al 50% per i costi di rimozione dei medesimi;

6. il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative, sia parametrato alla quotazione più bassa (espressa come rapporto tra il premio complessivo e il valore assicurato complessivo), per ciascuna tipologia di garanzia, tra quelle presentate annualmente alla Regione Piemonte (con l'indicazione dei predetti valori nelle relative polizze) per la richiesta del relativo contributo;

7. i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale abbiano annualmente sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

b) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

c) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

8. ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

9. le imprese agricole beneficiarie di questa misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite dei Consorzi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Consorzio di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

10. il livello di acconto erogabile ai beneficiari è fino al 90% del contributo regionale concesso ed il restante è erogato a saldo a fronte di apposita rendicontazione, ai sensi del comma 3, articolo 19 della l.r. n. 28/2015;

11. la definizione delle modalità operative di rendicontazione sono demandate a successiva Determinazione Dirigenziale;

12. si introduce un limite di € 30.000,00 quale somma massima di contributo regionale percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente atto deliberativo, da applicarsi in dodicesimi in funzione della durata della copertura assicurativa, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

13. il contributo regionale di cui al presente atto deliberativo è concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione, al fine di uniformare le procedure del presente regime a quelle in vigore nel Piano Assicurativo Nazionale;

dato atto che gli aiuti concessi dal presente provvedimento:

- non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi,
- non sono limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo,
- non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Italia,

considerato che gli aiuti ai costi di smaltimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, devono essere subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato;

vista la D.G.R. n. 10 – 6022 del 28 Giugno 2013, recante le norme sanitarie applicabili per il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento, che introduce il Documento Commerciale Semplificato in sostituzione della certificazione veterinaria di morte del capo allevato per gli allevatori consorziati al CO.SM.AN. e aderenti al programma assicurativo per lo smaltimento ordinario - tale sistema di certificazione semplificata si basa sulla trasmissione informatica in tempo reale dei dati di smaltimento tra la banca dati del Consorzio e la banca dati dei Servizi veterinari ARVET e sulla necessaria corrispondenza dei dati oggetto di riscontro tra le due banche dati, consentendo il monitoraggio dei capi smaltiti;

vista la D.G.R. n. 39 – 3267 del 9 maggio 2016, che consente l'estensione del sistema del Documento Commerciale Semplificato a tutti i Consorzi di difesa, approvando un apposito schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed i suddetti Consorzi per consentire ai "call center" designati dalle compagnie assicuratrici e/o dai brokers l'interrogazione telematica della banca dati zootecnica regionale ARVET, limitatamente alle informazioni previste per l'attivazione degli interventi di raccolta degli animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte;

considerato necessario che le polizze per la copertura dei costi di smaltimento dei capi morti riconducibili a compagnie assicurative o a brokers che non aderiscono al sopra richiamato sistema di certificazione semplificata, al fine di consentire al beneficiario finale di poter beneficiare del contributo regionale, debbano prevedere un rendiconto informatico dei sinistri intercorsi da rilasciare al contraente della polizza e che da quest'ultimo sia trasmesso alla Regione Piemonte, o sia comunque acquisito da quest'ultima nell'ambito della successiva rendicontazione dell'attività svolta, al fine della richiamata attività di monitoraggio;

ritenuto opportuno rinviare a successivi atti della Direzione Agricoltura la disciplina di maggior dettaglio funzionale ad una corretta applicazione delle presenti disposizioni, tra cui anche la definizione del termine e delle modalità di presentazione delle domande di contributo regionale per le polizze zootecniche di cui all'allegato alla presente deliberazione, previa adozione di idoneo impegno di spesa;

ritenuto necessario sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

ritenuto, inoltre, necessario disciplinare i termini dei procedimenti collegati al presente regime di aiuto, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14:

a) per l'erogazione dell'anticipo del contributo regionale richiesto dai consorzi di difesa per la successiva erogazione ai beneficiari finali (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione dell'anticipo ai consorzi di difesa per la successiva erogazione ai beneficiari finali):

- 90 giorni, a partire dal termine per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei consorzi, per l'individuazione di quelli ammessi al contributo regionale di cui al presente regime di aiuto, per la definizione dell'ammontare del contributo concesso per

ciascuno di essi e per autorizzare l'ARPEA all'erogazione del contributo regionale richiesto in qualità di anticipo ai consorzi di difesa;

b) per l'erogazione del saldo del contributo regionale richiesto da parte dei consorzi di difesa (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione del saldo ai Consorzi di difesa per la successiva erogazione ai beneficiari finali):

- 180 giorni a partire dalla ricezione della richiesta di saldo del contributo regionale e della documentazione allegata (da presentare a seguito ed in ottemperanza di specifici criteri per la presentazione della richiesta del saldo evidenziati in un'apposita Determinazione Dirigenziale del Settore competente), per autorizzare ARPEA ad erogare ai consorzi di difesa il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute. Tale termine risulta necessario, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, la cui attività istruttoria riguarda le rendicontazioni presentate per il saldo dei contributi, che sottendono alla verifica di compatibilità con le norme europee e nazionali di diverse tipologie di polizze agevolate, nonché l'esecuzione di controlli a campione su alcune migliaia di posizioni assicurate;

c) per l'erogazione dell'anticipo del contributo regionale richiesto da singoli imprenditori agricoli (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione dell'anticipo a singoli imprenditori agricoli):

- 90 giorni, a partire dal termine per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei soggetti beneficiari, per l'individuazione dei beneficiari ammessi al contributo regionale di cui al presente regime di aiuto, per la definizione dell'ammontare del contributo regionale concesso per ciascuno di essi e per autorizzare l'ARPEA all'erogazione del contributo regionale richiesto in qualità di anticipo ai consorzi di difesa;

d) per l'erogazione del saldo del contributo regionale richiesto da singoli imprenditori agricoli (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione dell'anticipo a singoli imprenditori agricoli):

- 90 giorni dalla Determinazione Dirigenziale contenente i criteri per la presentazione della domanda di saldo per i consorzi di difesa di cui alla precedente lettera b), per l'istruttoria sulle polizze presentate e per autorizzare ARPEA ad erogare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto;

ritenuto, pertanto, necessario approvare, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 28/2015, l'allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2017, 2018 e 2019;

visto il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al cui articolo 39 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

vista la legge regionale del 14 aprile 2017, n. 6, recante “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

ritenuto di destinare per la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017-2019 complessivamente € 6.000.000,00 (onere annuale € 2.000.000,00);

ritenuto altresì di stabilire che, nell'ambito di ciascuna annualità, qualora le suddette risorse finanziarie risultino inferiori rispetto alle richieste di contributo pervenute, il Settore competente:

- in sede di definizione del contributo concedibile, provveda ad una ripartizione proporzionale delle risorse tra i soggetti beneficiari;
- in sede di erogazione del saldo, effettuate la verifica delle rendicontazioni pervenute e la liquidazione dei saldi a favore dei beneficiari ed in presenza di eventuali risorse inutilizzate a causa di minori spese per polizze sostenute da uno o più beneficiari o a causa di accertate spese sostenute ma non ammissibili al contributo, proceda ad una riattribuzione proporzionale delle predette risorse tra i rimanenti beneficiari, restando comunque all'interno dei limiti delle richieste finanziarie originariamente pervenute per ciascuno di essi;

preso atto che alla copertura dell'onere complessivo (€ 6.000.000,00) si provvede con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 177155/2017 (€ 2.000.000,00), sul capitolo di spesa 177155/2018 (€ 2.000.000,00) e sul capitolo di spesa 177155/2019 (€ 2.000.000,00) del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Missione 16 - Programma 01);

vista la d.g.r. n. 41-4515 del 29 dicembre 2016

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, in attuazione all'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015, l'allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2017, 2018 e 2019, ad integrazione dei fondi disponibili nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale nel caso delle polizze per le spese dei capi morti per mortalità ordinaria e per qualunque causa, a favore dei soggetti di cui al successivo punto 2;

2. di stabilire che, relativamente alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 28/2015:

2.1 possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato sul costo del premio assicurativo le aziende zootecniche titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2 le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi);

- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);
- g) danni provocati dalla predazione della specie *Canis lupus*, specie protetta dalla legislazione unionale e nazionale;

2.3 il contributo regionale a copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2.2 sia concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concesso per le altre garanzie assicurative di cui al medesimo punto 2.2, sia concesso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

2.4 le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2, lettere a) e b), beneficino dell'intervento finanziario statale nell'ambito del P.A.N., con un livello di aiuto statale fino al 50% del costo del premio assicurativo, mentre quelle dalla lettera c) a g) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale, in quanto non rappresentate nel P.A.N. o con specifiche non compatibili con lo stesso (mancanza di soglia di danno, adesione e massimale assicurato collettivo);

2.5 il livello di aiuto con fondi regionali sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato sopra richiamate, al netto di quanto erogato dallo Stato nel P.A.N., ovvero sia venga concesso un contributo regionale sui costi dei premi assicurativi fino al 25% per i costi di distruzione dei capi morti e fino al 50% per i costi di rimozione dei medesimi;

2.6 il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative, sia parametrato alla quotazione più bassa (espressa come rapporto tra il premio complessivo e il valore assicurato complessivo), per ciascuna tipologia di garanzia, tra quelle presentate annualmente alla Regione Piemonte (con l'indicazione dei predetti valori nelle relative polizze) per la richiesta del relativo contributo;

2.7 i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale abbiano annualmente sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

b) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

c) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2.8 ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

2.9 le imprese agricole beneficiarie di questa misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite dei Consorzi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Consorzio di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

2.10 il livello di acconto erogabile ai beneficiari è fino al 90% del contributo regionale concesso ed il restante è erogato a saldo a fronte di apposita rendicontazione, ai sensi del comma 3, articolo 19 della l.r. n. 28/2015;

2.11 la definizione delle modalità operative di rendicontazione sono demandate a successiva Determinazione Dirigenziale;

2.12 si introduce un limite di € 30.000,00 quale somma massima di contributo regionale percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente atto deliberativo, da applicarsi in dodicesimi in funzione della durata della copertura assicurativa, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

2.13 il contributo regionale di cui al presente atto deliberativo è concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione, al fine di uniformare le procedure del presente regime a quelle in vigore nel Piano Assicurativo Nazionale;

3. di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

4. di sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

5. di stabilire che le polizze per la copertura dei costi di smaltimento dei capi morti riconducibili a compagnie assicurative o a brokers che non aderiscono al sistema di certificazione semplificata di cui alla D.G.R. n. 39 – 3267 del 9 maggio 2016, al fine di consentire al beneficiario finale di poter beneficiare del contributo regionale, debbano prevedere un rendiconto informatico dei sinistri intercorsi da rilasciare al contraente della polizza e che da quest'ultimo sia trasmesso alla Regione Piemonte, o sia comunque acquisito da quest'ultima nell'ambito della successiva rendicontazione dell'attività svolta, al fine della richiamata attività di monitoraggio;

6. di disciplinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, i termini dei procedimenti amministrativi collegati al presente regime di aiuto nella seguente maniera:

a) per l'erogazione dell'anticipo del contributo regionale richiesto dai consorzi di difesa per la successiva erogazione ai beneficiari finali (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione dell'anticipo ai consorzi di difesa per la successiva erogazione ai beneficiari finali):

- 90 giorni, a partire dal termine per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei consorzi, per l'individuazione di quelli ammessi al contributo regionale di cui al presente regime di aiuto, per la definizione dell'ammontare del contributo concesso per ciascuno di essi e per autorizzare l'ARPEA all'erogazione del contributo regionale richiesto in qualità di anticipo ai consorzi di difesa;

b) per l'erogazione del saldo del contributo regionale richiesto da parte dei consorzi di difesa (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione del saldo ai Consorzi di difesa per la successiva erogazione ai beneficiari finali):

- 180 giorni a partire dalla ricezione della richiesta di saldo del contributo regionale e della documentazione allegata (da presentare a seguito ed in ottemperanza di specifici criteri per la presentazione della richiesta del saldo evidenziati in un'apposita Determinazione Dirigenziale del Settore competente), per autorizzare ARPEA ad erogare ai consorzi di

difesa il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute. Tale termine risulta necessario, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, la cui attività istruttoria riguarda le rendicontazioni presentate per il saldo dei contributi, che sottendono alla verifica di compatibilità con le norme europee e nazionali di diverse tipologie di polizze agevolate, nonché l'esecuzione di controlli a campione su alcune migliaia di posizioni assicurate;

c) per l'erogazione dell'anticipo del contributo regionale richiesto da singoli imprenditori agricoli (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione dell'anticipo a singoli imprenditori agricoli):

- 90 giorni, a partire dal termine per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei soggetti beneficiari, per l'individuazione dei beneficiari ammessi al contributo regionale di cui al presente regime di aiuto, per la definizione dell'ammontare del contributo regionale concesso per ciascuno di essi e per autorizzare l'ARPEA all'erogazione del contributo regionale richiesto in qualità di anticipo ai consorzi di difesa;

d) per l'erogazione del saldo del contributo regionale richiesto da singoli imprenditori agricoli (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione dell'anticipo a singoli imprenditori agricoli):

- 90 giorni dalla Determinazione Dirigenziale contenente i criteri per la presentazione della domanda di saldo per i consorzi di difesa di cui alla precedente lettera b), per l'istruttoria sulle polizze presentate e per autorizzare ARPEA ad erogare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto;

7. di stabilire che all'onere complessivo di € 6.000.000,00 (onere annuale € 2.000.000,00) per finanziare la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017-2019 si provvede con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul cap. di spesa 177155/2017, sul cap. di spesa 177155/2018 e sul cap. di spesa 177155/2019 (Missione 16 - Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

8. di stabilire che, nell'ambito di ciascuna annualità, qualora le suddette risorse finanziarie risultino inferiori rispetto alle richieste di contributo pervenute, il Settore competente:

- in sede di definizione del contributo concedibile, provveda ad una ripartizione proporzionale delle risorse tra i soggetti beneficiari;

- in sede di erogazione del saldo, effettuate la verifica delle rendicontazioni pervenute e la liquidazione dei saldi a favore dei beneficiari ed in presenza di eventuali risorse inutilizzate a causa di minori spese per polizze sostenute da uno o più beneficiari o a causa di accertate spese sostenute ma non ammissibili al contributo, proceda ad una riattribuzione proporzionale delle predette risorse tra i rimanenti beneficiari, restando comunque all'interno dei limiti delle richieste finanziarie originariamente pervenute per ciascuno di essi;

9. di demandare alla Direzione Agricoltura la disciplina di maggior dettaglio funzionale ad una corretta applicazione delle presenti disposizioni, tra cui anche la definizione del termine e delle modalità di presentazione delle domande di contributo regionale per le polizze zootecniche di cui all'allegato alla presente deliberazione, previa adozione di idoneo impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2017, 2018 e 2019
(articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015)

Garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale e destinate alle aziende zootecniche operanti in Piemonte, con intensità dell'aiuto espressa come limite massimo raggiungibile:

Le seguenti garanzie possono essere disgiunte o combinate per formare, rispettivamente, polizze specifiche a copertura di una sola tipologia di danno o a copertura di più tipi di danno. Nel caso di polizze che ricomprendano più garanzie assicurative, il certificato assicurativo di polizza deve riportare l'importo del premio articolato per singola garanzia oggetto di copertura assicurativa. Non è ammessa al contributo regionale la combinazione delle garanzie 1 e 2, nonché 1 e 3 sottostanti, in quanto vi sarebbe una duplicazione di copertura assicurativa.

Le garanzie assicurative da 3 a 7 sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale.

1. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

- Intensità dell'aiuto: 50 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 25% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

2. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

- Intensità dell'aiuto: 50 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 25% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

3. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 75% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

4. spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 75% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

5. spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% del premio assicurativo relativo ai costi di rimozione dei capi morti.

6. danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 65% del premio assicurativo.

7. danni provocati dalla predazione della specie Canis lupus, specie protetta dalla legislazione unionale e nazionale:

- Intensità dell'aiuto: 65% del premio assicurativo.

Beneficiari dell'aiuto regionale:

Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) - anche per il tramite dei consorzi di difesa (D.lgs n. 102/2004) - attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato

annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Requisiti delle polizze:

Le garanzie assicurative sopra elencate, per accedere al contributo regionale, debbono prevedere il rispetto dei seguenti requisiti, laddove compatibili con la specifica garanzia assicurata:

- il servizio di smaltimento dei capi morti in allevamento (raccolta e distruzione della carcassa) deve avvenire nel rispetto della specifica normativa sanitaria, attraverso l'utilizzo di operatori autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- la polizza deve essere applicabile all'intero territorio regionale e riferita all'arco temporale compreso nell'anno solare (con esclusione delle garanzie assicurative n. 4, 5, 6 e 7);
- l'osservanza, da parte dell'assicurato, degli obblighi di polizia veterinaria e di identificazione e registrazione dei capi nelle anagrafi veterinarie;
- i dati di consistenza aziendale utilizzati devono provenire dai rispettivi fascicoli aziendali, in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla l.r. n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) ed al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020);
- l'esclusione della copertura assicurativa per i capi morti e macellati per il consumo umano e quelli deceduti durante il trasporto al macello;
- la società assicuratrice fornisce annualmente al contraente della polizza un rendiconto informatico dei sinistri intercorsi, contenente i seguenti dati relativi a ciascun sinistro, necessari al monitoraggio degli smaltimenti:
 - a) codice stalla dell'assicurato,
 - b) data del sinistro,
 - c) specie coinvolta e quantità smaltite,
 - d) orientamento produttivo assicurato,
 - e) dati identificativi del capo smaltito, per le specie in cui è disponibile,
 - f) importo liquidato.

Le garanzie assicurative n. 1 e 2, per poter beneficiare del contributo regionale devono essere state ammesse all'aiuto statale previsto nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale (Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 dicembre 2016 – Approvazione del Piano assicurativo agricolo, anno 2017 e seguenti) per le medesime garanzie assicurative e pertanto devono risultare conformi ai parametri in uso a livello nazionale ed essere state assoggettate alle verifiche a campione previste dal Piano stesso.

La garanzia assicurativa n. 2, affinché sia ammissibile all'aiuto nazionale di cui al Piano Assicurativo Nazionale (D.Lgs. n. 102/2004), deve essere affiancata da una polizza che preveda la copertura assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozia.

La mancata sottoscrizione della polizza assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozie, in forma congiunta o disgiunta da quella per smaltimento ordinario, comporta l'impossibilità di ottenere il contributo statale sul costo della polizza e l'integrazione regionale di cui alla presente deliberazione.

Per le altre garanzie assicurative il contributo regionale è parametrato alla quotazione più bassa (espressa come rapporto tra il premio complessivo e il valore assicurato complessivo), per ciascuna tipologia di garanzia, tra quelle presentate annualmente alla Regione Piemonte (con l'indicazione dei predetti valori nelle relative polizze) per la richiesta del relativo contributo.

Prescrizioni:

Le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto devono essere registrate nell'anagrafe del Servizio Informativo Agricolo Piemontese ed effettuare l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate, anche rivolgendosi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali.

Le imprese beneficiarie devono anche rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 (requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi) di cui al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e successive modifiche e integrazioni.

Le concessioni del contributo regionale a beneficiari che abbiano ricevuto altri aiuti assicurativi, nell'ambito di altre misure nazionali o unionali, per gli stessi costi ammissibili non possono comunque superare, nel cumulo, le intensità di aiuto previste nel Regolamento di esenzione n. 702/2014.

Pertanto, nel caso di polizze presentate nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale tramite i consorzi di Difesa, questi ultimi devono verificare, al momento della richiesta del saldo del contributo regionale, che non vi sia il superamento delle intensità di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014 a carico di ogni beneficiario finale dell'aiuto.

Nel caso si verificasse il superamento dei predetti limiti, l'aiuto regionale non può essere erogato.

Per poter beneficiare dell'aiuto del contributo regionale per le garanzie assicurative 6 e 7, l'imprenditore agricolo deve presentare una domanda per l'adesione in polizza che, per essere conforme all'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di esenzione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) identificazione precisa del beneficiario (nominativo o ragione sociale, indirizzo, identificativo fiscale);
- b) indirizzo o individuazione univoca (codice stalla) dell'unità produttiva interessata;
- c) consistenza dei capi allevati e tipologia produttiva;
- d) garanzia assicurativa per la quale si chiede l'adesione alla polizza;
- e) tipologia di aiuto: sovvenzione;
- f) importo del finanziamento pubblico richiesto, espresso come livello di aiuto massimo ammissibile.

Gli elementi dalla lettera a) alla d) sono già presenti nel fascicolo aziendale aggiornato, mentre gli elementi relativi alle lettere e) ed f) sono presenti nel modello di domanda per richiedere il contributo regionale per le singole imprese agricole. I Consorzi di difesa devono invece assicurare, nella loro procedura interna, la raccolta degli elementi e) ed f) da parte dei singoli richiedenti l'adesione in polizza.

Oltre ai predetti dati, il beneficiario finale (consorziato o meno), deve altresì dichiarare che: "In relazione alla presente polizza si dichiara di ritenere necessario ricevere il contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio della polizza assicurativa".

Inoltre, i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale, devono annualmente sottoscrivere le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

- a) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);
- b) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;
- c) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti).

Tali dichiarazioni devono essere presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola interessata, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese. Sono considerate valide le

dichiarazioni rilasciate dal produttore nell'annualità antecedente a quella di copertura assicurativa agevolata o acquisite in corso d'anno.

Procedura e Tempistica:

A) Acconto. Entro il termine che verrà stabilito con successivi atti della Direzione Agricoltura per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei soggetti beneficiari degli adempimenti di cui al punto 1 del deliberato, **i consorzi di difesa** fanno pervenire alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, la richiesta di contributo regionale per le assicurazioni agevolate in zootecnia ai sensi del presente provvedimento, tenendo conto delle assicurazioni stipulate per conto dei propri associati per l'anno in corso e di eventuali polizze ancora da stipulare in corso d'anno, specificando altresì l'importo totale di premio assicurativo complessivo per ogni tipo di polizza, non superando l'intensità di aiuto massima di cui al presente atto.

Entro il medesimo termine, **le singole imprese zootecniche** che non si avvalgono dei consorzi di difesa, fanno pervenire al Settore medesimo la relativa domanda di aiuto, secondo i criteri e le prescrizioni che verranno indicati nel medesimo atto sopra richiamato.

Entro i successivi 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande, il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche procede al riparto dei fondi a disposizione per il presente regime di aiuto, in funzione delle risorse di bilancio disponibili, individuando i beneficiari del contributo regionale, nonché l'ammontare del contributo concesso per ciascuno di essi.

Al termine delle operazioni di riparto e concessione del contributo ai beneficiari che hanno presentato domanda, sempre nel termine sopra richiamato di 90 giorni, il Settore autorizza ARPEA a versare ai beneficiari (consorzi di difesa e singoli imprenditori agricoli) l'acconto del contributo regionale richiesto in base all'ammontare di contributo concesso sulla base del riparto delle risorse finanziarie sopra citato.

B) Saldo. **I consorzi di difesa** fanno pervenire alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, entro un termine che verrà individuato da un successivo provvedimento, il riepilogo definitivo delle assicurazioni stipulate per conto dei propri associati per l'annualità in corso di cui al presente Piano Assicurativo Zootecnico regionale (secondo una modalità di rendicontazione che verrà definito da un successivo atto del Dirigente responsabile) e la conseguente richiesta per ottenere il saldo del contributo regionale di cui alla presente deliberazione. La richiesta del saldo dovrà essere accompagnata, a conclusione delle verifiche a campione previste nell'ambito del P.A.N., dalla quantificazione del contributo regionale complessivamente richiesto per l'annualità assicurativa di volta in volta interessata, al netto delle eventuali diminuzioni dovute a polizze non accettate nell'ambito del P.A.N. a seguito dei predetti controlli.

Il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche procede altresì, nei successivi 180 giorni a partire dal termine di presentazione della richiesta di saldo del contributo regionale e della documentazione allegata, ad autorizzare ARPEA a versare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute. Le **singole imprese agricole**, entro il medesimo termine individuato per i consorzi di difesa, trasmettono al Settore la documentazione inerente l'approvazione della propria domanda di aiuto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito del P.A.N. (solo per le garanzie assicurative n. 1 e 2). Entro i successivi 90 giorni dal predetto termine il Settore, verificata la documentazione trasmessa nei casi previsti, provvede ad autorizzare ARPEA a versare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto.